

Prot 11695



COMUNE DI TORTORETO

Avviso pubblico

Manifestazione di interesse per la nomina di cinque componenti del Comitato Turistico del Comune di Tortoreto

L'approvazione del regolamento disciplinante l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Turistico del Comune di Tortoreto, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 28 Febbraio 2018, ha l'obiettivo di promuovere e sviluppare le attività turistiche e culturali del territorio rivolto al coordinamento e l'integrazione delle azioni svolte dai soggetti pubblici e privati, la valorizzazione delle risorse strutturali e ambientali del Comune, la gestione delle attività di marketing e comunicazione.

Il Comitato Turistico, ai sensi dell'articolo 2 del predetto regolamento, "collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del turismo".

Gli artt. 3 e 4 del regolamento definiscono gli organi e la composizione dell'assemblea composta da:

- a) Il Sindaco;
- b) L'Assessore al Turismo;
- c) 2 membri nominati dall'Associazione Albergatori ed Operatori Turistici di Tortoreto;
- d) 4 membri dotati di esperienza nel comparto turistico, in ambito culturale o sportivo, nonché di approfondita conoscenza in specifici campi di attività al fine di integrare e arricchire le proposte degli organi istituzionali con l'apporto di competenze specifiche, nominati dalla giunta sulla base di un avviso pubblico.
- e) 1 membro dotato dell'esperienza di cui alla lettera d) del presente articolo indicato dalla minoranza consiliare.

I componenti del Comitato decadono al rinnovo del Consiglio Comunale e possono essere rinominati. La partecipazione al Comitato è gratuita e volontaria.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento l'Amministrazione Comunale al fine di individuare i componenti dell'assemblea di cui agli alle lettere d) ed e) deve effettuare un avviso pubblico che consenta la candidatura di chiunque sia interessato e possieda i necessari requisiti.

Sono previsti i seguenti requisiti preferenziali:

- 1. Oltre tre anni di esperienza professionale nell'ambito turistico (stabilimenti balneari, strutture ricettive, etc.);
- 2. Oltre tre anni di attività in ambito associativo di promozione turistica, sportivo, culturale;
- 3. Titoli accademici universitari e post universitari nonché corsi di formazione o di specializzazione nelle materie turistiche e di comunicazione;

4. Esperienze che possano rivelarsi utili nella attività del comitato.

I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso. Alla domanda devono essere allegati:

- Curriculum vitae stilato obbligatoriamente in formato europeo, con specifica indicazione dettagliata degli eventuali requisiti preferenziali;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445 sul modello allegato alla domanda, attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità o conflitto di interessi previste dalla legge, dallo Statuto Comunale e dalle apposite deliberazioni del Consiglio Comunale;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le domande, indirizzate al Sindaco del Comune di Tortoreto, possono essere inoltrate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Libertà 12, Tortoreto), per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune@tortoretopec.it.

Le domande devono pervenire al Comune entro e non oltre il 10 Maggio 2018.

Tortoreto, 24 aprile 2018



Responsabile del Settore
Piero D'Attobrande

MODULO DI CANDIDATURA

Allegato 1

Al Sindaco
Comune di Tortoreto
Piazza Libertà, 12
64018 – Tortoreto (TE)

Il sottoscrittonato a..... il

e residente in via..... n

propone la propria candidatura per la nomina:

- quale membro dotato di esperienza nel comparto turistico, in ambito culturale o sportivo, nonché di approfondita conoscenza in specifici campi di attività al fine di integrare e arricchire le proposte degli organi istituzionali con l'apporto di competenze specifiche

del Comitato Turistico del Comune di Tortoreto.

Allega:

- il proprio curriculum vitae in formato europeo;
- dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità conflitto di interessi, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000;
- fotocopia della propria carta d'identità.

Recapiti: n. di telefono

indirizzo di posta elettronica.....

Tortoreto

Firma

**Avviso pubblico per la nomina per la nomina di cinque componenti
del Comitato Turistico del Comune di Tortoreto**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai
sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.**

Allegato 2

Il sottoscritto.....nato a.....il
e residente in..... via n
in relazione alla propria candidatura per la nomina quale membro dotato di
esperienza nel comparto turistico, in ambito culturale o sportivo, nonché di
approfondita conoscenza in specifici campi di attività al fine di integrare e
arricchire le proposte degli organi istituzionali con l'apporto di competenze
specifiche

DICHIARA

che non sussistono a proprio carico le cause di inconferibilità o incompatibilità per
il succitato incarico previste:

dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012;

dagli articoli 60 e 63 del Testo unico enti locali n. 267 del 2000.

(il testo integrale delle norme citate è allegato alla presente dichiarazione)

DICHIARA ALTRESÌ

che non si troverebbe, in caso di nomina, in conflitto d'interessi a causa di:
attività lavorativa svolta in enti locali, aziende e/o istituzioni concorrenti;
interessi economici derivanti da rendite azionarie o utili societari qualora socio di
enti, aziende e/o istituzioni concorrenti.

Data

Firma

Norme di legge citate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione

1. Articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

10. Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. **Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:**

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, **della giunta comunale o del sindaco**, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consultare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

3. Articoli 60 e 63 del Testo unico enti locali n. 267 del

2000 Art. 60 - Ineleggibilità a cariche comunali

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) [abrogato];

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 63 - Incompatibilità per cariche comunali

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.